

Repert. n. 926/2018 del 13/04/2018

RG 643/2015

Tribunale Ordinario di Siena Sezione Unica Verbale di udienza

Soziolie Cinea
Verbale di udienza
Nel procedimento iscritto al n. 643 /2015 R.G., avente ad oggetto "Contratti
bancari(deposito bancario, etc)", promosso da
, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv.
RONDINELLI MICHELE, SCALI DELLE MACINE 4 57123 LIVORNO, che lo/la
rappresenta e difende,
Doub ettuice
Parte attrice
, elettivamente domiciliato/a presso
lo Studio dell'Avv. RONDINELLI MICHELE, SCALI DELLE MACINE 4 57123
LIVORNO, che lo/la rappresenta e difende,
Printed to the Mark Law has an about Mark Law
Parte attrice
, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio
dell'Avv. RONDINELLI MICHELE, SCALI DELLE MACINE 4 57123 LIVORNO, che
lo/la rappresenta e difende,
Parte attrice
Coftware Analici Einanziaria
Software Analicontronanziaria
, , elettivamente domiciliato/a presso lo Studio
dell'Avv.
e difende, con avv

Parte convenuta

all'udienza delli 12/04/2018	ore 9,00 avanti il GU de	ott. Alessandra Verzillo sono
presenti:		

- per parte attrice in sostituzione dell'avv.Rondinelli
- per parte convenuta in sostituzione
- Il giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione in pubblica udienza.
- chiede di poter allegare a verbale le istruzioni ricevute dall'avv.Rondinelli
- si oppone trattandosi non di conclusioni bensì di una vera e propria memoria non autorizzata
- Il giudice, previa lettura delle istruzioni ricevute dall' vv.Rondinelli, non ammette la relativa verbalizzazione, trattandosi di deduzioni difensive e non di conclusioni



Sentenza n. 426/2018 pubbl. il 12/04/2018 RG n. 643/2015

Repert. n. 926/2018 del 13/04/2018

Le parti si riportano alle già precisate conclusioni, si oppone e non presta consenso alla rinuncia avversaria alla domanda di condanna al pagamento perché tardiva e formulata in comparsa conclusionale

si oppone a tale eccezione

Le parti discutono la causa illustrando i rispettivi argomenti.

Il giudice dichiara chiusa la discussione, si ritira in camera di consiglio, rinviando ad horas per la lettura della decisione. Invita tutte le parti a comparire alle ore 14,00 odierne nella medesima stanza in cui si è tenuta l'udienza, rendendosi presenti per la lettura del provvedimento, che comunque avverrà, nell'ipotesi di assenza di una o più di esse non prima che siano decorsi 10 minuti dal succitato orario.

Coudfinance Software Analisi Finanziaria

Sentenza n. 426/2018 pubbl. il 12/04/2018 RG n. 643/2015

Repert. n. 926/2018 del 13/04/2018

Riaperto il verbale alle ore 15,45, viene data lettura in udienza della seguente sentenza contestuale, in assenza dei difensori RG 643/2015



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Siena Sezione Unica

SENTENZA

N.

Reg. cron. n.

Reg. rep. n.

OGGETTO

Contratti bancari(depo sito bancario, etc)

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice Alessandra
Verzillo ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nel procedimento RG 643 /2015 promosso da
elettivamente domiciliato/a presso to Studio dell'Avv.
RONDINELLI MICHELE, SCALI DELLE MACINE 4 57123 LIVORNO, che lo/la
rappresenta e difende,
Parte attrice
, elettivamente domiciliato/a presso
lo Studio dell'Avv. RONDINELLI MICHELE, SCALI DELLE MACINE 4 57123
LIVORNO, che lo/la rappresenta e difende,
Parte attrice , elettivamente domiciliato/a presso lo Studio
dell'Avv. RONDINELLI MICHELE, SCALI DELLE MACINE 4 57123 LIVORNO, che
lo/la rappresenta e difende,
Toria rappropria o anonao;
Parte attrice



Sentenza n. 426/2018 pubbl. il 12/04/2018 RG n. 643/2015

Repert. n. 926/2018 del 13/04/2018 CONTRO

, elettivamente domiciliato	/a	pr	ess	
	cl	he	lo/la	

lo Studio dell'Avv. rappresenta e difende, con avv.--

Parte convenuta

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Precisate a verbale contestuale

(Ud.12.9.17)Le parti allegano a verbale fogli di p.c., già depositati in PCT

RAGIONI di FATTO e di DIRITTO

I. Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice allegava – con riferimento al contratto di conto corrente intrattenuto con la banca convenuta – illegittima capitalizzazione di interessi trimestrali, unilateralmente applicata, applicazione di interessi usurari, CMS priva di giustificazione causale, anticipazioni o postergazioni di valuta non contrattualmente previste, con riferimento ai 2 contratti di mutuo fondiario, superamento del tasso soglia usura, vigente al momento della stipula dei medesimi Parte convenuta, tempestivamente costituitasi, eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto introduttivo ex artt. 163 co.2 nn.3-4, 164 co.IV cpc, che impedirebbe una puntuale difesa e inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito, in mancanza di prova in ordine a rimesse solutorie, che incomberebbe a parte attrice. Eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione di tutte le rimesse sul conto anteriori al decennio che precede l'introduzione del presente giudizio, da ritenersi tutte solutorie, in assenza di affidamento nel periodo (doc.35), ma non concludeva sul punto. Eccepiva inoltre carenza di legittimazione attiva. sostanziale е processuale, dei perché questi non sono parte dei contratti di cui assumono la nullità e le altre forme di invalidità e, con riferimento alla domanda di ripetizione, non vi è prova di un loro pagamento. Contestava nel merito le domande attoree e ne chiedeva l'integrale rigetto.

La causa, istruita con CTU contabile, viene in decisione sulle precisate conclusioni.

In via preliminare di merito, non è accoglibile l'eccezione preliminare di nullità della citazione per indeterminatezza di petitum e causa petendi, perché parte attrice ha indicato il conto corrente che risulterebbe inficiato da nullità nonché gravato da illegittime applicazioni di interessi anatocistici ed usurari ed i due mutui ipotecari altresì gravati da interessi usurari e la convenuta si è adeguatamente difesa





Repert. n. 926/2018 del 13/04/2018

L'eccezione di prescrizione avanzata da parte convenuta si intende rinunciata, non avendo parte convenuta concluso sul punto.

Merita accoglimento l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dei fideiussori, avanzata da parte convenuta, perché i medesimi non sono parte dei contratti oggetto del presente giudizio.

In comparsa conclusionale, parte attrice ha rinunciato alla domanda di ripetizione dell'indebito, con riferimento al conto corrente.

Trattasi di rinuncia ad un capo della domanda rientrante nella previsione di cui all'art.184 cpc e non in quella di cui all'art.306 cpc, per cui non occorre né espressa manifestazione di volontà della parte rappresentata, né l'accettazione della controparte.

Dalla disposta CTU si evince:

A pag.4 (ultimi 2 righi) - Per il conto corrente oggetto dell'elaborato peritale, risulta sottoscritto il contratto iniziale di apertura, nel quale però non vengono indicate le condizioni (i tassi di interesse, commissione massimo scoperto, spese Con riferimento al mutuo stipulato nel 2003 – "solo nell'ipotesi che sia ritenuta corretta la somma dei due tassi di interesse (corrispettivo e di mora), la Banca avrebbe applicato tassi superiori ai limiti stabiliti dalla L. 108/96. In tale ipotesi gli interessi "eccedenti" sarebbero tutti quelli addebitati dalla Banca e pari ad euro 37.975,64."

Con riferimento al mutuo stipulato nel 2006 – "solo nell'ipotesi in cui il tasso di mora sia confrontato con il Tasso soglia usura semplice o che sia ritenuta corretta la somma dei due tassi di interesse (corrispettivo e di mora), la Banca avrebbe applicato tassi superiori ai limiti stabiliti dalla L. 108/96. In tali ipotesi, gli interessi "eccedenti" sarebbero tutti quelli addebitati dalla Banca e pari ad euro 41.019,59."

Il giudice rileva d'ufficio la nullità del contratto di conto corrente per mancanza di forma scritta ad substantiam ex artt.117 TUB, 1418, 1325 cc., in mancanza dell'indicazione dei tassi di interesse, di CMS, e spese, come evidenziato dal CTU. La banca ha applicato al rapporto condizioni economiche non previste espressamente e pertanto tutte le somme illegittimamente computate dovranno essere decurtate dal saldo dare-avere tra le parti, applicando per gli interessi l'art.117 TUB

Dalla disposta integrazione alla CTU si evince: "Considerato che il saldo al 31.12.2004 indicato dalla Banca è euro – 16.085,23, il "nuovo saldo rideterminato" secondo il criterio richiesto dal G.U., diventerebbe pari ad euro +136.962,36 (cioè -16.085,23+153.047,59).

La domanda di ricalcolo del saldo merita accoglimento, il saldo del conto corrente n.1200983 è pari ad euro 136.962,36 a credito del correntista Con riferimento ai mutui



Repert. n. 926/2018 del 13/04/2018

- Questo giudice ritiene corretto sommare il tasso d'interesse corrispettivo al tasso moratorio al fine del calcolo del TEG per la verifica del superamento del tasso soglia usura, pur nella consapevolezza del difforme orientamento del Tribunale di Siena.
- Invero, ex art.644 IV co cp, tutti gli importi collegati all'erogazione del credto ad eccezione di imposte e tasse devono essere inseriti nel calcolo del TEG
- L'art.1 co 1 DL 394/2000, convertito in L.24/2001, statuisce che "si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal loro pagamento"
- L'espressione "a qualunque titolo" va intesa nel senso che il tasso soglia riguarda anche gli interessi moratori (Sent.C.Cost.29/2002)
- La indiscussa disomogeneità dei tassi (corrispettivo, moratorio) nulla incide sul giudizio di usurarietà, in quanto la disomogeneità non può giustificare un diverso regime di liceità. Invero, interessi di diversa Species devono comunque rientrare nel Genus della Liceità
- Se la norma primaria prevede che tutto quanto concorre all'erogazione del credito va computato per la determinazione del TEG, al fine del superamento del tasso soglia usura, interessi, commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese verranno tutti sommati per individuare il costo effettivo del credito.
- Il parametro cui rapportare il TEG così calcolato sarà quello di cui all'art.2 co IV L.108/96
- Detto orientamento è "rafforzato" dalla recente sent. CASS.III 5160 del 3.3.18 (conforme a sent. CASS.8806/17) che, in merito alla onnicomprensività dei costi, enuncia il principio di "centralità sistematica dell'art.644 cp", in virtù del quale tutte le disposizioni in materia di usura dovranno a tale articolo uniformarsi e raccordarsi.
- La Banca d'Italia è organo di controllo e di indirizzo delle banche e degli operatori finanziari e non ha potere normativo, pertanto, le sue indicazioni o direttive, anche se recepite in atti di normazione secondaria, non possono incidere su norma primaria e sulla decisione del giudice. Pertanto, l'aumento di 2,1 punti percentuali, operato (su direttiva bankit) per poter raffrontare il TEG del singolo cliente con il tasso soglia che non contempla la mora, non potrà essere utilizzato per il cd. "tasso soglia usura composto"
- Per entrambi i mutui in esame, rilevato il superamento del tasso soglia usura, ex art. 1815 II co cc, andrà dichiarata la gratuità e pertanto parte attrice sarà tenuta a corrispondere la sola quota capitale e la banca sarà tenuta alla restituzione delle somme addebitate in eccesso pari ad un totale di euro 78.995,23, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo
- Le spese seguono la soccombenza, il valore di lite va individuato nello scaglione fino ad euro 260.000,00 valore medio



ill cloud finance Software Analisi Finanziaria

Repert. n. 926/2018 del 13/04/2018

Il tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda istanza eccezione e deduzione respinta o assorbita, visti gli artt. 281 sexies/ 429, 279 e 91 ss. Cpc

PQM

Respinge l'eccezione preliminare avanzata da parte convenuta di nullità dell'atto introduttivo

Accoglie l'eccezione preliminare avanzata da parte convenuta relativa alla carenza di legittimazione attiva dei fideiussori

Dichiara ex officio la nullità del contratto di conto corrente per mancanza di forma scritta ad substantiam

Accoglie la domanda di ricalcolo del saldo dare/avere tra le parti

Dichiara che il saldo del conto corrente n.1200983 è pari ad euro 136.962,36 a credito del correntista

Dichiara la gratuità dei due contratti di mutuo e per l'effetto condanna parte convenuta rappresentante pro tempore,

- A restituire a parte attrice le somme addebitate in eccesso pari ad un totale di euro 78.995,23
- a rifondere le spese processuali di parte attrice legale rappresentante pro tempore, che liquida all'avy Michele Rondinelli antistatario per spese, oltre

il 15% di rimborso forfettario, oltre CPA ed IVA ai sensi di legge pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte convenuta Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Siena, 12/04/2018. Letta in udienza. Verbale chiuso alle ore 16,00

Il giudice Alessandra Verzillo